

IL TRIBUNALE DI SASSARI

nella persona del giudice designato alla trattazione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, piano del consumatore, iscritto al n. 1 del 2021, dott. Gaetano Savona, introdotto da

Paolo Tanasi, C.F. TNSPLA49A29L353A, e **Giovanna Masala**, C.F. MSLGNN40A45I452D, rappresentati, giusta procura in atti, e difesi dall'avv. Maria Grazia Sirna, presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 1.6.2022, Paolo Tanasi e Giovanna Masala hanno domandato di essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, *sub specie* di piano del consumatore, depositando la proposta di soddisfazione dei creditori, il piano per l'attuazione della stessa, relazione dell'organismo di composizione della crisi e documentazione a corredo del ricorso.

I ricorrenti hanno esposto di essere: a) conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016; b) genitori di un figlio con gravi patologie; c) consumatori; d) privi dei requisiti per accedere ad altre procedure concorsuali; d) non avendo mai fatto ricorso ad altre procedure di composizione della crisi, in una situazione di sovraindebitamento, a cui vogliono porre rimedio ricorrendo alla presente procedura ex legge 3 del 2012.

Circa le cause della situazione di sovraindebitamento, i ricorrenti hanno esposto le annose vicende, attinenti alla sfera strettamente personale e inerenti le condizioni di famiglia dei componenti del nucleo familiare, che hanno determinato nel corso del tempo la necessità di ricorrere al credito in misura via via crescente, tale da non consentire di farvi fronte con il loro reddito, pur cumulato.

Sotto il profilo passivo, i ricorrenti hanno rappresentato di aver un'esposizione debitoria complessiva pari a 113.509,93 euro, maturata nei confronti di istituti di credito e finanziarie, alle quali si sono rivolti per ottenere prestiti, che tuttavia hanno prodotto nel tempo un impegno economico, come detto, sproporzionato rispetto alla loro capacità economica.

Capacità economica costituita dal loro reddito, oltre a quello del figlio non autosufficiente, pari a 58.169,84 euro annui, assorbiti tuttavia integralmente dalle spese per le esigenze primarie di vita della famiglia, ivi comprese, in particolar modo, spese mediche.

A fronte del detto reddito, Paolo Tanasi e Giovanna Masala hanno esposto che, dal punto di vista patrimoniale, il primo è titolare della quota di due noni della piena proprietà di una pluralità di immobili ubicati in Calabria (precisamente nei comuni di Cosenza e Trebisacce) per i quali ha prodotto offerta di acquisto irrevocabile da parte di altro comproprietario, per la complessiva somma di 20.000,00 euro.

Ciò posto, e osservato che tutti i creditori hanno natura chirografaria e, quindi, non godono di privilegi, i ricorrenti hanno prospettato la vendita dei predetti beni immobili e, con il ricavato, il pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 13,36%.

L'organismo di composizione della crisi ha attestato la veridicità delle informazioni fornite dai creditori nonché la fattibilità del piano e la sua convenienza per i creditori.

§§§

Quanto sopra esposto, alla luce del disposto degli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12 bis, legge 3/2012, deve osservarsi che:

- sussiste le competenza dell'intestato Tribunale in ragione della circostanza che i ricorrenti risiedono nel circondario del Tribunale;
- i ricorrenti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6, legge 3/2012;
- Paolo Tanasi e Giovanna Masala vertono in situazione di sovraindebitamento, in ragione della loro condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le loro obbligazioni;
- il piano del consumatore depositato soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, legge 3/2012;
- non risultano atti in frode ai creditori;
- i ricorrenti non hanno tenuto condotte immeritevoli della tutela accordata dalla procedura concorsuale di cui alla legge 3/2012;
- il piano, come proposto e salvo quanto si dirà subito di seguito, è conforme alla legge, prevedendo la formazione di classi in modo legittimo, con l'individuazione di un unico gruppo omogeneo per interessi giuridici e tipologia;

- la vendita dei beni deve comunque avvenire a mezzo di procedura competitiva, secondo il programma di liquidazione che predisporrà il liquidatore che verrà nominato;
- la proposta di piano, così come configurata, garantisce la migliore soddisfazione per i creditori, anche rispetto all'alternativa liquidatoria.

visto l'art. 12 bis, legge 3/2012, a tenore del quale “1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. 2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo 3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. 4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo. 5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo e comma 3-bis. 6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento”;

fissa

l'udienza del 28.9.2022, ore 12:00, per sentire i creditori, i quali potranno svolgere eventuali contestazioni ed eccezioni, e per l'omologazione del piano del consumatore ai sensi della legge 3/2012;

dispone

che l'organismo di composizione della crisi provveda alla comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, almeno trenta giorni prima dell'udienza, della proposta di piano e del presente decreto, a mezzo telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o posta elettronica certificata;

che del piano e della fissazione dell'udienza sia data pubblicità, a cura dei debitori (con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi), eventualmente oscurando i dati sensibili, escluso il loro nominativo, nei seguenti modi: **a)** affissione nell'albo del Tribunale di Sassari almeno per tre giorni consecutivi trenta giorni prima dell'udienza; **b)** affissione nell'albo pretorio del comune ove hanno residenza i debitori almeno per tre giorni consecutivi trenta giorni prima dell'udienza; **c)** pubblicazione sul sito del Tribunale di Sassari per almeno quindi giorni, prima dell'udienza;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori (la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili);

la sospensione dei pagamenti attualmente in atto in forza delle deleghe e dei finanziamenti contratti dai ricorrenti con cessione del quinto - come verificati e attestati nella relazione del Gestore - la cui restituzione delle somme è in itinere;

il divieto per i ricorrenti, per tutta la durata del piano, di utilizzo di ogni strumento di pagamento elettronico ad eccezione della tessera Bancomat, e di sottoscrizione di nuovi strumenti creditizi e finanziari;

avverte

i debitori che dalla data odierna sino all'omologazione del piano gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità;

i creditori che quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dagli artt. 14 ter e ss., legge 3/2012.

Si comunichi ai debitori e all'organismo di composizione della crisi.

Sassari, 14 giugno 2022

Il Giudice

dott. Gaetano Savona